

È la Dichiarazione dei diritti in Internet promossa dalla Camera dei deputati

# Web, una Carta poco innovativa

## Sono stati trasposti princìpi già esistenti in tema di privacy

Pagina a cura  
DI ANGELO COSTA

I fatti di Parigi, e le misure di sicurezza eccezionali varate dal governo francese, che limitano decisamente le libertà, anche di comunicazione, dei propri cittadini, rendono ancora più attuale il dibattito su una Carta dei diritti su Internet. La Camera dei Deputati il 3 novembre, ha approvato due distinte mozioni per promuovere la «Dichiarazione dei diritti in Internet» in vista dell'*Internet Governance Forum* che si è tenuto in Brasile dal 9 al 13 novembre. La Dichiarazione, per utilizzare le parole pubblicate sul sito della Camera, «non è una proposta di legge, ma un contributo al pubblico dibattito che intende indicare una direzione per possibili sviluppi normativi

a tutti i livelli, da quello legislativo nazionale ai trattati internazionali». L'iniziativa ha avuto un grande richiamo mediatico ed *Affari Legali* ne ha parlato con alcuni avvocati specializzati nel settore dell'Ict per capire se il documento rappresenti solo un mero esercizio intellettuale, anche se di spessore, oppure se

una base politico-diplomatica che possa fare dell'Italia la promotrice di una piattaforma regolatoria da discutere in sede internazionale.

**I limiti della Dichiarazione.** Secondo **Alessandro Del Ninno**, docente presso la Luiss e of counsel dello *studio Tonucci & partner*, «un primo limite della Dichiarazione è quello dello squilibrio tra princìpi – pur nobilissimi e importanti – a tutela della privacy e princìpi che avrebbero dovuto maggiormente tenere conto della specificità della Rete. Più che una Dichiarazione (universale?) dei diritti in Internet, essa appare in gran parte rimarcare princìpi già noti di tutela dei dati personali, dell'identità e dei diritti di riservatezza della persona in Rete. Princìpi peraltro che nulla aggiungono ora che sono ripetuti in una

bozza che non avrà alcun valore giuridico, ma solo filosofico, semmai politico e di indirizzo per i legislatori (i quali appaiono pensare, almeno attualmente, alle reti di comunicazione elettronica come a strumenti per violare la privacy più che proteggerla come valore «costituzionale»). «Un secondo limite», continua

Del Ninno, «è rappresentato dal fatto che si presenta la bozza di Dichiarazione come atto relativo ai diritti in Internet e invece di utilizzare un approccio che consideri la novità e le sfide che le tecnologie e la Rete apportano ai diritti tradizionali, si procede – con solito errore logico – a trasportare di peso i diritti tradizionali nel mondo virtuale della Rete, senza tenere conto che proprio la comparsa delle tecnologie Ict ha messo in crisi la stessa essenza dei diritti fondamentali. Affermare ad esempio come dichiarazione di principio (art. 1, comma 2) che tutti i «diritti devono essere interpretati in modo da assicurarne l'effettività nella dimensione della Rete» significa forse non avere chiari i limiti e le specificità delle reti di comunicazione elettronica».

Un'ombra, secondo **Giovanna Boschetti**, di *Cba Studio Legale e Tributario*, «si può forse intravedere nella previsione di cui all'art. 5 «tutela dei dati personali» che afferma che l'utilizzo dei dati online, in cui vengono espressamente fatti rientrare «i dati identificativi dei dispositivi e le loro ulteriori elaborazioni, come quelle legate alla produ-

zione di profili» debba in buona sostanza essere subordinato al consenso informato di ogni singolo individuo. Questa affermazione, infatti, coinvolge direttamente anche i «big data», termine con il quale si indica l'enorme volume di informazioni generate e processate dagli strumenti informativi da parte delle internet companies a prescindere dalla volontà dei singoli, la cui raccolta ha sinora portato importanti ed inattesi risultati in campo scientifico, tecnologico ed economico. Per questo motivo», conclude Boschetti, «potrebbe essere critica, per gli operatori del settore, non soltanto l'implementazione degli strumenti tecnici necessari all'adempimento della prescrizione, ma anche la mappatura del contenuto dell'informativa che dovrebbe essere offerta, legata ad un

potenziale di raccolta e modalità di utilizzo dei dati ancora sconosciuto».

**Una contraddizione sulla**

**tutela dei dati.** La Dichiarazione mostrerà il suo valore generale alla prova del tempo e dell'evoluzione tecnologica. Una disamina puntuale di ogni articolo viene fatta da **Edoardo Tedeschi**, partner di *Osborne Clarke*, che osserva come l'art. 6 sulla tutela dei dati personali «sembri un po' ridondante alla luce delle persistenti previsioni del Garante (e delle leggi a tutela dei consumatori) e la-

scia grandi vuoti sul tema della trasmissione dei dati all'estero, anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizia Ue del 6 ottobre 2015 sul Safe Harbour. Tema non nuovo ma affrontato dalla Carta», secondo l'avvocato, «in maniera un po' superficiale». «Ancora sulla tutela dei dati», osserva Tedeschi, «si legge una contraddizione visto che il tema del consenso è stato affrontato in maniera amplissima (l'Italia è tra i pochi paesi ove la disciplina base è quella dell'opt in e non quella dell'opt out) e la Carta sembra sminuire il consenso sul potenziale squilibrio tra persona interessata ed il soggetto che effettua il trattamento (accadimento che si verifica nella quasi totalità dei casi)».



Edoardo Tedeschi



Alessandro Del Ninno



Giovanna Boschetti